



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 137 del 23/07/2019

OGGETTO: "San Leo Music Fest 2019" - Associazione Culturale "Officina Musicale" – Determinazioni.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventitre** del mese di luglio, con inizio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
dott. Francesco De Ruvo	<i>Sindaco</i>	x	
dott.ssa Luisa Simone	<i>Vice Sindaco</i>	x	
prof.ssa Franca De Bellis	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Filomeno	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Sansonetti	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio Tommaso Pace	<i>Assessore</i>	x	
		6	0

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

LA GIUNTA

Premesso:

che con nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 9402, in data 28.06.2019, il Presidente dell'Associazione Culturale "Officina Musicale" di Castellana Grotte ha presentato il progetto di realizzazione del "San Leo Music Fest 2019", giunto alla 6^a edizione, che, in linea con le cinque precedenti edizioni, tutte realizzate con l'apporto dell'Ente, si propone di stimolare l'incontro tra il pubblico e le realtà nazionali e internazionali che operano nel mondo della musica in un luogo ricco di storia, quale è, nella città, Largo San Leone Magno, unendo tradizione alla modernità e proponendo "contaminazioni fra culture diverse, fra stili e linguaggi, portando l'esperienza del pubblico oltre i confini della musica";

che il progetto 2019 si fregia, inoltre, per il secondo anno consecutivo, della partnership con l'Accademia Nazionale Siena Jazz, istituzione culturale senza scopo di lucro, punto di riferimento per il perfezionamento, l'alta qualificazione, la formazione professionale e la valorizzazione di giovani musicisti neo-diplomati e si sviluppa su "tre attività differenti: il main stage; la borsa di studio Bed&Rec; il San Leo Music Garden". In particolare:

- il main stage, dal 23 al 25 agosto, in Largo San Leone Magno, che "rappresenta il fulcro del "San Leo Music Fest" ed è il palco dove si esibiranno tutti gli artisti selezionati dalla direzione artistica del festival", "l'area tecnica sarà provvista di un palco adeguato, service audio e luci, strutture a traliccio e back stage annesso. La platea ospiterà 300 posti a sedere, oltre alla regia tecnica, ...sia il palco che la platea saranno allestiti valorizzando le caratteristiche del luogo, trasformando Largo San Leone Magno in un salotto dove ascoltare della buona musica come se pubblico ed artista fossero a casa propria";
- la borsa di studio Bed&Rec, dal 26 al 28 luglio presso l'Accademia Nazionale Siena Jazz, dove "un rappresentante del San Leo Music Fest, il produttore discografico della Auand Recorsd e il direttore artistico dell'Accademia Franco Caroni" selezioneranno i musicisti vincitori della borsa di studio, componendo il gruppo "Siena Jazz Summer Excellence", che dal 22 al 25 agosto, presso gli studi di registrazione dell'Associazione culturale Officina Musicale, continuerà il proprio percorso di studio ospite a Castellana Grotte, dove, in una sala prove attrezzata, finalizzerà "il lavoro di studio sulla preparazione dello spettacolo che metterà in scena il 25 agosto sul palco del San Leo Music Fest";
- il San Leo Music Garden, dal 23 al 25 agosto, in Largo Bari, "il giardino dove accogliere il pubblico prima e dopo i concerti del cartellone principale", con aree per la somministrazione di prodotti tipici locali e "un palco dove, ogni sera, prima dell'inizio dei concerti principali saranno organizzate presentazioni di nuove uscite discografiche o momenti di approfondimento su alcune tematiche più attuali, ... ed infine, a conclusione dei concerti, il pubblico potrà continuare la serata con l'ascolto di jam session animate da chiunque voglia cimentarsi sul palco del San Leo Music Garden";

che, con la medesima nota, il Presidente dell'Associazione, illustrando i dettagli del progetto, ha rivolto istanza per ottenere da parte dell'Ente, anche per l'edizione 2019, la sovvenzione del riferito progetto, oltre che:

- l'esenzione dal pagamento della TOSAP per gli spazi interessati dalla manifestazione;
- il pagamento dei diritti SIAE per le tre serate previste;
- la fornitura di energia elettrica necessaria;
- l'esenzione dal pagamento della tassa di affissione per i manifesti annunciativi la predetta manifestazione;

Visto il vigente Regolamento Comunale, recante la disciplina dei "criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e di contributi per la promozione dei settori scolastico, scientifico, culturale e sociale", approvato con deliberazione di C.C. n. 108 in data 23.7.1991, esecutiva ai sensi di legge e considerato che, a mente dello stesso, l'Ente, nell'ambito dei settori di intervento di cui al medesimo Regolamento e nella specie dell' "attività per la diffusione della cultura musicale e teatrale", può, tra l'altro, sovvenzionare "iniziative progettuali proposte da soggetti pubblici e privati, realizzate direttamente e finanziate interamente o parzialmente dall'Amministrazione comunale";

Considerato che:

- questo Ente sostiene e sovvenziona il progetto *San Leo Music Fest* sin dalla sua prima edizione, avendola riconoscendola quale iniziativa di arricchimento socio-culturale per la comunità di riferimento e quindi di diretto interesse della stessa;
- che tale iniziativa, ideata nel 2014 dall'Associazione culturale Officina Musicale, di Castellana Grotte, è andata crescendo nel tempo e rappresenta, ormai, uno degli

appuntamenti consolidati dello scenario culturale cittadino, avendo saputo, negli anni, valorizzare esperienze locali integrandole con iniziative di respiro nazionale;

- che in prospettiva, nel medio lungo termine, il *San Leo Music Fest*, attesi i numeri fin qui prodotti, risulterà rilevante componente dell'offerta turistica della città;
- che, in fase di adozione dei documenti di programmazione economico-finanziaria 2019/2021, il Consiglio Comunale ha previsto la continuità dell'azione di sostegno, da parte dell'Ente, al progetto *San Leo Music Fest*, prevedendo a tal fine un apposito capitolo di spesa;

Visto il dettagliato *Piano Preventivo dei Costi* prodotto dalla Associazione richiedente a corredo della sopra menzionata istanza, che quantifica in complessivi € 18.000,00 i costi di realizzazione del progetto proposto;

Valutata, quindi, la proposta progettuale in oggetto rispondente ai criteri di cui all'art. 11 del sopra menzionato Regolamento comunale, atteso il livello di interesse sovracomunale della manifestazione per come progettata, nonché il valore culturale, sociale e di sicuro richiamo turistico della stessa;

Verificato che

- il progetto "*San Leo Music Fest 2019*" presentato a questo Ente dall'Associazione Culturale "*Officina Musicale*" di Castellana Grotte rappresenta, a mente del richiamato Regolamento comunale, *progetto di promozione culturale-scientifico-sociale*;
- la sopra detta istanza, prodotta dall'Associazione Culturale "*Officina Musicale*" con sede in Castellana Grotte, risponde alle modalità di presentazione previste dal riferito Regolamento comunale e che, in particolare, la stessa contiene *ogni utile notizia per la sua valutazione*, compreso le modalità di realizzazione e dei mezzi da impiegarsi, nonché la dichiarazione che la stessa Associazione proponente "*non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito*";
- l'Associazione Culturale "*Officina Musicale*", associazione non riconosciuta costituita con Atto in data 07.04.2003, registrato presso l'Agenzia delle entrate in data 29.08.2008 al n. 4811 serie, risulta iscritta nell'Albo comunale delle Associazioni e "non ha fini di lucro";

Richiamato in più:

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 in data 29.02.1996, esecutiva ai sensi di legge, e, in particolare, l'art. 34, comma 3, che consente alla Amministrazione "*in presenza di manifestazioni aventi ampia valenza e rilevanza sociale, culturale, turistica e sportiva*" di disporre, con apposito atto, "*l'esenzione dal pagamento della tassa*";
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, come integrato dalla Deliberazione di C.C. n. 113 in data 14.07.2004, esecutiva nei modi di legge, che, introducendo il comma 5 agli artt. 33 e 39, prevede la possibilità per l'Amministrazione, "*in presenza di manifestazioni aventi ampia valenza e rilevanza sociale, culturale, turistica e sportiva*" di disporre, con apposito atto, l'esenzione dal pagamento dell'imposta;

Dato atto che nel segno del *Programma Amministrativo di mandato 2017/2022*, questa Amministrazione comunale intende sostenere ogni attività tesa allo sviluppo socio-economico e culturale, della comunità e del territorio di riferimento;

Richiamato:

- il comma 2 dell'art. 3 – Autonomia dei Comuni e delle Province - del D.Lgs. n. 267/2000 che recita "*Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.*";
- il comma 1 dell'art. 1 Autonomia – Statuto e Regolamenti - del vigente Statuto comunale: che prevede: "*Il Comune di Castellana Grotte rappresenta l'intera comunità locale, ne cura i suoi interessi e ne promuove e programma lo sviluppo economico, sociale e civile.*";

Ritenuto, per quanto sopra detto, in considerazione delle finalità progettuali, nonché delle modalità organizzative illustrate, di accogliere, anche per l'anno 2019, la richiesta dell'Associazione culturale Officina Musicale, sovvenzionando il progetto di che trattasi per il complessivo importo di € 12.500,00 a fronte del costo totale preventivato di € 18.000,00, confermando la organizzazione e realizzazione dello stesso in capo all'Associazione proponente, soggetto ideatore e promotore del San Leo Music Festival, giunto quest'anno alla 6^a edizione e supportato da questo Ente fin dalla prima nel 2014, attesa la consolidata e riconosciuta valenza della iniziativa, che si pregia, tra l'altro, per il secondo anno consecutivo, della autorevole

collaborazione con l'Accademia Nazionale Siena Jazz, apprezzata e affermata realtà didattica nazionale, dando atto che la sovvenzione che si dispone con la presente sarà erogata ad avvenuta attuazione del progetto proposto, previa presentazione di dettagliato rendiconto (Bilancio consuntivo Entrate/Spese), corredato dalle relative fatture, idonea documentazione di tracciabilità dei pagamenti, nonché da specifica relazione tecnica sui risultati conseguiti;

Ritenuto, altresì, per la circostanza, di concedere alla Associazione Culturale "*Officina Musicale*", con sede in Castellana Grotte:

- il Patrocinio dell'Ente;
- l'esonero dal pagamento della Tosap per gli spazi della manifestazione;
- l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (per un numero massimo di n. 20 (venti) locandine/manifesti), ove ricorrenti le condizioni regolamentari;
- l'autorizzazione all'utilizzo dei contatori ENEL, ubicati in Largo San Leone Magno e Largo Bari (fruibili, previa autorizzazione dell'Ente, in occasione di pubbliche manifestazioni patrocinate e d'interesse della comunità);
- il pagamento dei diritti SIAE per le tre serate degli spettacoli;

Ritenuto, inoltre, di precisare, sin d'ora, che:

- questo Ente non assumerà responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa in oggetto, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative, che, come per l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento, restano esclusivamente in capo all'Associazione richiedente, che dovrà anche garantire ogni misura di safety di cui alle più recenti circolari ministeriali in tema di svolgimento di pubbliche manifestazioni ed alla quale competerà acquisire ogni necessaria autorizzazione di legge;
- questo Ente rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca in virtù della realizzazione dell'evento in oggetto tra l'Associazione proponente e soggetti terzi per forniture di beni e servizi, collaborazioni e qualsivoglia altra prestazione;
- giusta previsione del richiamato Regolamento Comunale, in caso di parziale o mancata realizzazione della iniziativa sarà disposta la revoca del contributo "*o la sua riduzione in correlazione a quanto effettivamente realizzato*";

Dato atto che l'intervento di sostegno alle spese come sopra esposto non si configura come sponsorizzazione e non contrasta con l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in quanto trattasi di sovvenzione di attività che rientrano tutte tra quelle volte allo sviluppo socio-economico e culturale del territorio, obiettivo che l'Ente è tenuto a perseguire. In particolare:

- con i pareri nn. 6, 7 e 11/2011 la Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria ha affermato che non ricorre il concetto di sponsorizzazione nel caso in cui l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale enunciato dall'art. 118, comma 4, della Costituzione;
- con parere 31.03.2011, n. 164 la Corte dei Conti, Sezione Lombardia specifica, espressamente, per il caso di contributi destinati ad attività socio-culturali che in attuazione del principio di sussidiarietà è ammesso "*lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria, anche attraverso forme aggregative intermedie fra il cittadino e la comunità locale, quali i comitati, cui può partecipare l'Amministrazione comunale in attuazione del sistema di partenariato pubblico-privato*";
- con il parere n. 46 del 13.04.2011, la Corte dei Conti Sezione Piemonte ritiene che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/10 sia operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine e che devono, invece, ritenersi ammesse le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente e svolte nell'interesse della collettività, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione;

Dato Atto, altresì, che anche dalla lettura dei pareri della locale Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia si evince che: devono ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni) ad iniziative di terzi soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di promozione e valorizzazione del territorio, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività. Lettura, tra l'altro, ritenuta

coerente con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Sempre che l'erogazione di detti contributi avvenga nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, il quale pone un principio generale applicabile in ogni caso di concessioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, comunque denominati che integrino l'attribuzione di vantaggi economici a persone e enti pubblici e privati (Sezione di Controllo Puglia, deliberazioni 163/PAR/2010; n. 32/PAR/2011 e n. 33/PAR/2011 del 1.06.2011);

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una riguardante l'**immediata eseguibilità**;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

Di accogliere, anche per l'anno 2019, la richiesta dell'Associazione culturale Officina Musicale, presentata con nota in data 28 giugno 2019 ed acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 9402, sovvenzionando, giusta previsione degli atti di programmazione economico-finanziaria 2019/2021, il progetto di che trattasi per il complessivo importo di € 12.500,00 a fronte del costo totale quantificato in € 18.000,00, confermando la organizzazione e realizzazione dello stesso in capo all'Associazione proponente, soggetto ideatore e promotore del San Leo Music Festival, giunto quest'anno alla sua 6^a edizione e supportato da questo Ente fin dalla prima nel 2014, attesa la consolidata e riconosciuta valenza della iniziativa, che si pregia, tra l'altro, per il secondo anno consecutivo, della autorevole collaborazione con l'Accademia Nazionale Siena Jazz, apprezzata e affermata realtà didattica nazionale;

Di concedere, per la circostanza, all'Associazione richiedente il Patrocinio dell'Ente, in uno con:

- l'esonero dal pagamento della Tosap per gli spazi della manifestazione;
- l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (per un numero massimo di n. 20 (venti) locandine/manifesti), ove ricorrenti le condizioni regolamentari;
- l'autorizzazione all'utilizzo dei contatori ENEL, ubicati in Largo San Leone Magno e Largo Bari (fruibili, previa autorizzazione dell'Ente, in occasione di pubbliche manifestazioni patrocinate e d'interesse della comunità);
- il pagamento dei diritti SIAE per le tre serate degli spettacoli;

Di demandare al Responsabile del Settore interessato l'adozione degli atti successivi e conseguenti, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, ivi compreso il necessario impegno di spesa, all'uopo prenotando le necessarie somme per la sovvenzione parziale del progetto e per il pagamento della SIAE così come di seguito:

- € 12.500,00 con imputazione alla Missione 5, programma 2, titolo 1, Macroaggregato 4 (cap. 757.02 denominato: "San Leo Music Fest: trasferimenti") del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 annualità 2019;
- € 950,00 con imputazione alla Missione 5, programma 2, titolo 1, macroaggregato 3 (cap. 756.02 "Manifestazioni varie: Spese per SIAE") del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;

Di dare atto che:

- la sovvenzione che si dispone con la presente Deliberazione sarà erogata ad avvenuta attuazione del progetto proposto, previa presentazione di dettagliato rendiconto (Bilancio consuntivo Entrate/Spese), corredato dalle relative fatture, idonea documentazione di tracciabilità dei pagamenti, nonché da specifica relazione tecnica sui risultati conseguiti;
- giusta previsione del richiamato Regolamento Comunale, in caso di parziale o mancata realizzazione della iniziativa sarà disposta la revoca del contributo "o la sua riduzione in correlazione a quanto effettivamente realizzato";

Di dare atto, altresì, che questo Ente:

- non assumerà responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa in oggetto, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative,

che, come per l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento, restano esclusivamente in capo all'Associazione richiedente, che dovrà anche garantire ogni misura di safety di cui alle più recenti circolari ministeriali in tema di svolgimento di pubbliche manifestazioni ed alla quale competerà acquisire ogni necessaria autorizzazione di legge;

- rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca in virtù della realizzazione dell'evento in oggetto tra l'Associazione proponente e soggetti terzi per forniture di beni e servizi, collaborazioni e qualsivoglia altra prestazione

Di trasmettere copia del presente provvedimento:

- al SUAP per gli adempimenti di competenza;
- Al Comandio di Polizia locale per quanto di competenza;
- All'Ufficio Ambiente, perché disponga in ordine alla raccolta differenziata dei rifiuti nelle zone interessate dagli eventi;
- all'Ufficio Tributi - Sezione Tributi Minori dell'Ente;

2 Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Associazione Culturale "*Officina Musicale*", richiedente, perché abbia compiuta conoscenza delle condizioni disciplinanti la sovvenzione concessa con la presente;

3 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, n. 267.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Castellana Grotte, 19/07/2019

Il Responsabile del Settore III
f.to Maria Teresa Impedovo

Parere di regolarità contabile: Favorevole.

Castellana Grotte, 23/07/2019

Il Responsabile del Settore IV
f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to dott. Francesco De Ruvo

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 972

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 26/07/2019 al 10/08/2019.

Castellana Grotte, 26 luglio 2019

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Donata Notarangelo

La presente deliberazione:

o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;

o è divenuta esecutiva il giorno **23/07/2019** in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 26 luglio 2019

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo